


## NUOVA LEGGE SULL'INDENNIZZO DIRETTO

Per i sinistri accaduti dal 1° Febbraio 2007 è operante la legge sull'**Indennizzo Diretto** ai sensi degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. 254 del 18 Luglio 2006.

L'**Indennizzo Diretto** è la nuova procedura di risarcimento che in caso di incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili in parte) di essere risarciti dal proprio assicuratore.

*Troverà di seguito un riassunto dei casi per i quali si applica l'**Indennizzo Diretto** e per quelli che devono essere invece gestiti con **procedura ordinaria**.*



### QUANDO È APPLICABILE

**SI**

In caso di scontro fra due veicoli a motore, identificati ed assicurati per la responsabilità civile auto ed immatricolati in Italia, R. di S. Marino e Città del Vaticano.

Tutte le Compagnie italiane sono obbligate ad aderire al sistema di risarcimento diretto

### QUALI DANNI VENGONO RISARCITI

**Al veicolo** e quelli eventualmente connessi al suo utilizzo.

**Alle cose trasportate** di proprietà dell'assicurato o del conducente.

**Le lesioni** di lieve entità (fino al 9% di invalidità) subite dal conducente.

### QUANDO NON È APPLICABILE

**NO**

- Se sono coinvolti più di due veicoli.
- Con lesioni gravi (superiori al 9% di invalidità permanente) al conducente<sup>(2)</sup>.
- Quando non c'è stata collisione fra i due veicoli.
- Con ciclomotori non muniti della nuova targa come previsto dal D.P.R. 6 Marzo 2006 nr.153.
- Urto con cose trasportate da altro veicolo.
- Per gli incidenti avvenuti all'estero o con vetture assicurate o immatricolate all'estero.
- Macchine agricole o veicoli privi di targa.
- Per sinistri dove vi sia stato il coinvolgimento di un terzo veicolo responsabile anche solo parzialmente.
- Urto contro rimorchi non agganciati alla motrice.

## ATTENZIONE

La procedura del risarcimento diretto si può applicare anche se nell'incidente sono stati coinvolti dei passeggeri.

Per i danni (anche lesioni di grave entità) subiti dai trasportati la richiesta di risarcimento andrà sempre presentata all'assicuratore del veicolo sul quale erano a bordo, che risponderà entro il massimale minimo di legge (€ 775.000,00) ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni.

Per danni più gravi, la somma ulteriore dovrà essere richiesta direttamente al responsabile civile ed alla sua assicurazione.

### COSA DEVE FARE IL DANNEGGIATO

Denunciare immediatamente il sinistro anche in caso di torto utilizzando il modulo blu.

In caso di ragione o parziale ragione dovrà effettuare la richiesta danni alla propria Compagnia con una delle seguenti modalità:

- raccomandata a.r. o consegnata a mano;
- telegramma;
- fax;
- e-mail (se non esclusa dal contratto).

La richiesta<sup>(1)</sup> deve contenere le seguenti informazioni **OBBLIGATORIE**:

- nomi degli assicurati;
- targhe dei due veicoli coinvolti;
- denominazione delle rispettive imprese;
- descrizione circostanze e modalità sinistro;
- generalità di eventuali testi;
- indicazione eventuale intervento Organi Polizia;
- luogo, giorni, ore per accertamento danno.

In caso di danni con lesioni dovranno essere indicate anche:

- età, attività, reddito del danneggiato;
- entità delle lesioni subite;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 142 del Codice delle assicurazioni, ovvero una dichiarazione che indichi, se si ha diritto a

<sup>(2)</sup> In caso di lesioni gravi alla persona del conducente la procedura di indennizzo diretto può comunque applicarsi al rimborso per i danni alle cose trasportate ed al veicolo mentre per le lesioni è necessario rivolgersi alla Compagnia del veicolo responsabile.

### COSA DEVE FARE IL DANNEGGIATO

Denunciare immediatamente alla propria Compagnia il sinistro utilizzando il modulo blu.

In caso di ragione o parziale ragione dovrà inviare la richiesta danni alla Compagnia del responsabile civile seguendo la procedura ordinaria.

Per ogni assistenza ed informazione ulteriore potrà sempre rivolgersi all'Agenzia/Intermediario presso la quale ha stipulato il contratto.

prestazioni (rimborsi, indennità) da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni obbligatorie (per esempio INPS, INAIL, ecc.);

- attestazione medica comprovante la guarigione con o senza postumi permanenti;
- eventuale consulenza medica di parte con l'indicazione del compenso spettante al professionista.

<sup>(1)</sup> Per la compilazione della richiesta è stato predisposto un fac-simile che potrà utilizzare nei casi più ricorrenti, ferma restando la possibilità di effettuare la richiesta secondo forme diverse o con contenuti aggiuntivi che si ritengano necessari per meglio descrivere il danno subito.

### **COSA DEVE FARE LA COMPAGNIA E QUALI SONO I TEMPI PREVISTI**

La Compagnia dovrà comunicare la sua offerta o indicare dettagliatamente i motivi per cui non ritiene di risarcire il danno entro i se-

guenti termini che decorrono dalla data di ricezione della richiesta danni completa di ogni informazione:

- entro 30 gg per i danni alle cose e al veicolo in presenza di modulo blu firmato da entrambi i coinvolti;
- entro 60 gg per i danni alle cose e al veicolo in assenza di modulo blu a doppia firma;
- entro 90 gg in caso di lesioni lievi al conducente (fino al 9% di invalidità permanente).

### **IN CASO DI RICHIESTA INCOMPLETA**

Entro 30 giorni la Compagnia chiederà le eventuali integrazioni necessarie ed in tal caso i termini per il pagamento del danno, sopra indicati, resteranno sospesi fino alla ricezione dei dati e/o documenti mancanti.

**Sia nella procedura di indennizzo diretto che nella procedura ordinaria**

#### **IN CASO DI ACCORDO**

La Compagnia dovrà provvedere al pagamento entro 15 giorni dalla comunicazione della somma offerta.

#### **IN CASO DI MANCATO ACCORDO CON LA COMPAGNIA**

La Compagnia dovrà comunque provvedere al pagamento della somma offerta.

Il danneggiato potrà proporre azione legale nei confronti della propria Com-

pagnia o in alternativa ricorrere alla procedura di conciliazione ANIA/Associazione dei Consumatori.

Tale procedura, gratuita e non vincolante, consente di risolvere i contrasti per sinistri con danni fino a **15.000,00** Euro.

Per informazioni o chiarimenti sulla procedura di conciliazione potrà collegarsi al sito **www.ania.it** entrando nella sezione consumatori o telefonando allo Sportello Auto al numero **02-7764444**.